

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"FONDAZIONE CASA di RIPOSO S. GIUSEPPE ETS"**

PREMESSA

L'IPAB Casa di Riposo "San Giuseppe" di Isola Dovarese, con sede in Isola Dovarese alla Via Largo della Vittoria n. 20, ebbe origine con il nome di "Ricovero San Giuseppe" per volontà della Congregazione di Carità di Isola Dovarese alla quale si unirono anche alcuni cittadini del luogo.

La sede del "Ricovero di San Giuseppe" fu stabilita nell'edificio in Largo della Vittoria, allora di proprietà dell'Ente Amministrato dalla stessa Congregazione di Carità e poi dall'E.C.A., O.P. "Oratorio San Giuseppe" che costituiva il primo nucleo storico di carità e beneficenza in Isola Dovarese, nato per volontà del Parroco Don Giovanni Maria Santi che donò, con testamento del 21 novembre 1671, tutti i suoi beni e le relative rendite a tale scopo.

Lo Statuto organico dell'ente fu approvato dalla Congregazione di Carità di Isola Dovarese nella seduta del 22.01.1920, senza tuttavia essere poi inviato all'Autorità Tutoria per l'approvazione. Lo Statuto fu, pertanto, approvato nuovamente dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) di Isola Dovarese - il quale sostituì l'originaria Congregazione in forza della L. 3 giugno 1937, n. 847 - nella seduta del 19 giugno 1942.

Lo scopo del Ricovero era, originariamente, l'accoglienza, il sostegno e la cura di persone di ambo i sessi inabili al lavoro per malattia incurabile o per età avanzata prive di assistenza familiare.

Il "Ricovero di San Giuseppe" fu amministrato secondo le disposizioni della L. 17 luglio 1890, n. 6972 ed i relativi Regolamenti Amministrativo e di Contabilità. Con l'evolversi della normativa nazionale e regionale in materia di assistenza e di beneficenza, il Ricovero divenne una "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" mutando la propria denominazione in Casa di Riposo "San Giuseppe".

Gli ulteriori cambiamenti normativi successivi, hanno poi portato alla trasformazione dell'ente da parte della Giunta Regionale della Lombardia - con Decreto n. 671 del 26.01.2004, pubblicato sul B.U.R.L n. 6 - s.o. del 02.02.2004 - nella A.S.P. (Azienda di Servizi alla Persona) denominato "Casa di Riposo San Giuseppe", con decorrenza 02.02.2004, data di pubblicazione della trasformazione.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016, con provvedimento della Giunta regionale Lombardia del 29.12.2026 - DGR 29.12.2026 n. 6086 l'ente ha assunto la natura di Fondazione ONLUS.

Con deliberazione del 20 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assunzione della qualifica di Fondazione ETS.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA di RIPOSO S. GIUSEPPE ETS".
2. La Fondazione, è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017.

3. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

ART. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Isola Dovarese (CR), in via Largo della Vittoria n. 20
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Isola Dovarese senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 – SCOPO E OGGETTO

1. La Fondazione non persegue scopo di lucro: esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
2. In particolare, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a);
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (c)
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (u);
3. L'attività della Fondazione si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
4. Per la realizzazione degli scopi, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati.
5. La Fondazione persegue primariamente finalità di rilevanza socio-assistenziale e socio-sanitaria fornendo prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di non autosufficienza mediante la gestione di struttura a carattere polivalente.

In particolare la fondazione provvede al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone anziane in condizione di non autosufficienza totale o parziale.
6. Oltre alle succitate prestazioni, l'Azienda eroga servizi socio-sanitari di carattere residenziale in regime diurno finalizzati al supporto di situazioni precarie ed alternative al ricovero a tempo pieno, nonché servizi e prestazioni di assistenza sociale e sanitaria in regime "extra residenziale", a beneficio di soggetti che versino in condizioni di indigenza e/o a rischio di grave emarginazione sociale.
7. A titolo esemplificativo la Fondazione potrà promuovere:
 - l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette, Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone anziane in stato di fragilità ed a quelli di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o

Walter Morini

Enrico



familiari;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario, socio sanitario e sociale;
 - l'attività educativa, la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella fondazione stessa nei settori in cui esplica la propria attività
 - la partecipazione ad attività di ricerca applicata e studio sui temi connessi ai settori istituzionali di attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali, quali studi clinici sull'efficacia di terapie.
 - attività e interventi a sostegno di realtà associative operanti sul territorio a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi.
8. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione può inoltre:
- stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l'opera del volontariato;
 - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.
9. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, nei limiti e secondo le modalità dettate dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e dalle altre norme in materia
10. La Fondazione potrà organizzare raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017
11. I valori ed i principi a cui si ispirano l'organizzazione, le attività, i programmi della Fondazione, nonché i rapporti con il Comune di Isola Dovarese, con gli utenti ed i famigliari, con i Comitati consultivi, con le Associazioni di volontariato locali, sono i seguenti:
- uguaglianza ed imparzialità nella erogazione delle prestazioni e dei servizi;
 - continuità nell'erogazione delle prestazioni e nell'organizzazione dei servizi offerti;
 - efficacia, efficienza, economicità della gestione;
 - partecipazione dell'utente, del Comitato dei parenti e degli Ospiti, ove costituito, delle Associazioni di volontariato locali.

ART. 4 – DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili ed immobili esistenti alla data della delibera di approvazione del presente statuto.
2. I beni immobili ed eventuali beni di valore storico e artistico che siano destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali sono individuati in apposito inventario.
3. Sono individuate maggioranze qualificate, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni di cui al comma precedente con l'indicazione che l'utilizzo delle risorse ricavate siano destinate al miglior perseguimento delle finalità
4. Esso potrà essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo destinati ad incremento del patrimonio;
 - da erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici, destinati ad incremento del patrimonio;
 - da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.
6. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
- con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
 - con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
 - con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
 - con i proventi derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D-Lgs 117/2017 e dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017
 - con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;

TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 – ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) componenti, tra i quali sono eletti il Presidente ed il vice-Presidente, così nominati:
- n. 4 nominati dal Sindaco del Comune di Isola Dovarese, che rappresentano anche la realtà del volontariato locale, senza vincolo di rappresentanza. Particolare attenzione sarà riservata a soggetti con esperienza nei

Walter Monti

[Signature]



settori sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato, come certificato da *curriculum vitae*;

- n. 1 il Parroco pro tempore della Parrocchia di Isola Dovarese, o un suo delegato.
2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi scadendo alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio dalla data del suo insediamento.
 3. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.
 4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.
 5. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.
 6. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, può decadere dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. Nel caso suddetto, ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta ai titolari del diritto di nomina, per la sostituzione del consigliere i quali dovranno provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta.
 7. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade. In tal caso il Presidente uscente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina i quali sono chiamati a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio decaduto rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
 8. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:
 - si trovano nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.
2. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune di Isola Dovarese e dell'Unione dei Comuni di cui Isola Dovarese fa parte nonché i dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali.
3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità alla carica di componente del Consiglio sopra indicate. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento l'interessato decade

automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del precedente comma 2 deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e l'organo di controllo e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito informa l'Organo di Controllo (se non presente) ed il Revisore legale dei conti (se nominato) delle deliberazioni assunte.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Per la modifica del presente Statuto e per le delibere inerenti alle dismissioni dei beni immobili, dei beni di valore storico-artistico e l'acquisizione di beni immobili a titolo oneroso destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, occorre il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica. L'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, deve possibilmente garantire il mantenimento del valore patrimoniale da essi rappresentato
5. Tutti i verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dalle persone che hanno svolto la funzione di Presidente e di segretario della riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie

Walter Monti

6



decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. In particolare il Consiglio:

- a. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. Approva il bilancio consuntivo annuale, il bilancio sociale (se obbligatorio) il bilancio preventivo annuale, le rette;
- c. Delibera le modifiche dello Statuto;
- d. Predisporre ed approva i piani e programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e. Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione ed ogni altro regolamento necessario;
- f. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti così come la vendita o l'acquisto di immobili;
- g. Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio, che non abbia carica di amministratore della Fondazione.
- h. Nomina l'organo di controllo e se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno il revisore legale o la società di revisione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia ed in particolare dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017. L'indennità di carica non potrà essere superiore a quanto previsto dal citato articolo per il Presidente, ridotta al 50% per il Vicepresidente ed al 25% per ciascun Consigliere.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
5. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della delega.
6. La redazione del Bilancio annuale e del Bilancio sociale, la modifica del presente Statuto e la decisione di scioglimento della Fondazione non possono formare oggetto di delega.

ART. 13 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.
3. Il Presidente:
 - propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, immediatamente esecutivo, anche di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo

possibile e, comunque, entro quindici giorni.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 14 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente, impedito o l'abbia delegato.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La Fondazione è dotata di un organo di controllo monocratico o collegiale: in quest'ultimo caso sarà composto da tre membri effettivi, che nomineranno al proprio interno il Presidente del collegio.
2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo resta in carica per cinque esercizi sociali, e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del quinto esercizio sociale.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori dei conti. Non è necessario nominare il revisore legale o la società di revisione nel caso in cui la revisione sia attribuita all'organo di controllo ai sensi del precedente n. 1 e .4, purchè lo stesso risulti costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 16 – IL DIRETTORE GENERALE

1. La Fondazione può avvalersi, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico non può avere una durata superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile a scadenza

Walter Montanari

Amministratore



3. L'incarico di Direttore Generale è conferito a soggetto scelto preferibilmente, se sussistono professionalità e esperienza, tra il personale direttivo dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato, e comunque in possesso di diploma di laurea e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali e/o amministrative nei settori di interesse della Fondazione, premesso, in ogni caso, la continuità dei rapporti in essere.
4. Il Direttore Generale collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione secondo gli ambiti di rispettiva competenza, e svolge le seguenti funzioni:
 - 1) Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione e collabora strettamente con il Presidente
 - 2) Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta
 - 3) In particolare è preposto:
 - a) Alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo.
 - b) E' il capo del personale, titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.
 - c) E' responsabile della gestione della Fondazione, nell'ambito dei programmi ed in conformità alle direttive definite dal Consiglio di Amministrazione: ad esso competono tutte le funzioni non specificamente attribuite dallo Statuto o Regolamento agli Organi della Fondazione.
 - d) Partecipa con funzioni consultive, propositive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in virtù delle funzioni consultive attribuitegli, può intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti gestionali finalizzati ad un più efficace raggiungimento dei fini istituzionali.
 - e) Elabora e propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività istituzionali
 - 4) L'incarico di Direttore Generale, previa contestazione, può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

ART. 17 –REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, attinente la gestione e l'organizzazione della Fondazione, saranno approvati appositi Regolamenti. Negli stessi saranno definite le procedure necessarie all'applicazione delle norme di legge interessanti la Fondazione e non espressamente citate nel presente statuto.

Art. 18 – ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce e deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo per l'esercizio al quale si riferisce, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo della Fondazione da parte del Consiglio di

amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, deve avvenire entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini di legge.

5. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri
2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione

ART. 20 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle altre leggi speciali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Revisore legale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino a naturale scadenza.

Walter Monti



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Walter Monti'. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'CORRADO GIOVANNI FU GIUSEPPE NOTAIO IN CANTONIA' around the perimeter. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with various symbols, including what looks like a cross and some heraldic elements.